

**Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per
l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive –
Modulo C1**

(rif. OCDPC n. 1097/24)

F.A.Q.

| DEFINIZIONI | |
|--|---|
| Domande | Risposte |
| La procedura di ricognizione dei danni prevista dall'art. 4, comma 6 dell'OCDPC per gli effetti dell'art. 25, comma 2, lett. e) del d.lgs. 1/2018 è valevole come domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive prevista dall'art. 4, comma 3 dell'OCDPC? | Sì, la procedura è valevole sia come ricognizione per accedere al futuro contributo per il ripristino strutturale dell'edificio di cui alla lett. e), comma 2, art. 25 del d.lgs. 1/2018 sia come richiesta di contributo per l'immediata ripresa dell'attività economica e produttiva (contributo con massimale 20.000 euro per il ripristino della capacità produttiva compromessa). Dall'esito di tale ricognizione, il Dipartimento della Protezione Civile valuterà il fabbisogno e stanzierà le risorse con delibera del Consiglio dei Ministri. Il Commissario delegato, successivamente, approverà le modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo, che, tra le altre cose, individueranno la documentazione integrativa necessaria, che il soggetto richiedente dovrà produrre ai fini del riconoscimento dei contributi. |
| La richiesta di contributo avviene solo per gli edifici in cui risulta compromessa la capacità produttiva? | Il contributo di immediata ripresa dell'attività economica e produttiva, richiesto tramite la compilazione nell'apposita sezione del Modulo C1, è correlato alla perdita di capacità produttiva (anche parziale) dell'azienda. |
| Qualora la capacità produttiva dell'azienda non fosse stata compromessa, i Moduli C1 hanno solo finalità ricognitive per futuri contributi? | In assenza dei requisiti per richiedere il contributo per l'immediata ripresa dell'attività economica e produttiva, il modulo ha finalità ricognitive per futuri |

| | |
|--|---|
| | contributi, per accedere ai quali la presentazione del Modulo C1 risulterà condizione necessaria e imprescindibile. |
|--|---|

| AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA | |
|--|--|
| Domande | Risposte |
| Possono presentare domanda solo le imprese che hanno già presentato in prossimità degli eventi una segnalazione dei danni al Comune? | No, la domanda può essere presentata anche da chi non ha fatto alcuna segnalazione al Comune e non è stato considerato nella segnalazione dei danni trasmessa dall'Ente attraverso l'applicativo regionale Ra.S.Da. |
| I Moduli C1 possono essere compilati anche con un'identità digitale differente da quella della persona "titolata" a fare domanda? | No, l'accesso al portale <i>Bandi e Servizi</i> deve essere effettuato dal soggetto titolato a presentare la domanda di contributo. |
| Le aziende agricole possono presentare domanda di contributo? | Sì, anche per le aziende agricole valgono le stesse condizioni delle attività economiche e produttive appartenenti ad altri settori. |
| La domanda può essere presentata solo dalle attività che hanno avuto interruzione della produzione? | È possibile richiedere il contributo per l'immediata ripresa dell'attività solo nel caso in cui la capacità produttiva sia stata compromessa (anche parzialmente) dall'evento e siano necessari interventi propedeutici al ripristino della stessa; la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle sedi e degli impianti afferenti alle attività economiche e produttive, invece, può essere presentata anche senza la compromissione della capacità produttiva. |
| Per poter accedere al contributo di immediata ripresa, l'attività economica deve essersi interrotta o è sufficiente un rallentamento della sua produttività? | Il contributo di immediata ripresa è concedibile solo se è stata compromessa la linea produttiva oppure se non gli è stato possibile proseguire l'attività ordinaria (anche solo per una parte della stessa). In ogni caso, anche in assenza di interruzione, è opportuno segnalare il danno subito nella |

| | |
|--|--|
| | ricognizione dei fabbisogni attraverso il Modulo C1. |
| Quale modulo compilano per la ricognizione dei danni le società cooperative? | Se si tratta di società aventi scopo di lucro, devono compilare il Modulo C1; di contro, tutte le attività e le associazioni che non abbiano scopo di lucro devono procedere alla segnalazione attraverso il Modulo B1. |
| Chi è titolato a presentare la domanda in caso di contratto di locazione / comodato / usufrutto di un'azienda, tenendo distinti gli interventi di straordinaria manutenzione (che spetterebbero da disciplina civilistica al proprietario) dagli interventi ordinari (che spetterebbero, invece, al conduttore / comodatario)? | Se un'unità immobiliare è in affitto, è possibile che il locatario presenti il Modulo C1 per richiedere il contributo di immediata ripresa dell'attività e che il proprietario presenti il Modulo C1 per la sola ricognizione dei danni (unico caso in cui è ammessa la compresenza di due Moduli C1 afferenti alla medesima unità immobiliare). |
| Nella fase di controllo da parte del Comune, in caso il richiedente sia il comproprietario, oltre alla delega da parte dell'altro proprietario, occorre allegare anche la copia del documento d'identità del delegante? Se manca, è necessario richiederne integrazione? | Qualsiasi dichiarazione resa con firma autografa deve essere accompagnata da copia del documento di identità del firmatario. Pertanto, se manca il documento di identità del comproprietario delegante è opportuno richiederlo a integrazione. |

| TIPOLOGIA DI INTERVENTI | |
|--|--|
| Domande | Risposte |
| I danni da segnalare sono soltanto quelli relativi all'immobile e a parti strettamente funzionali, oppure possono essere anche elementi accessori (ad esempio recinzioni, ecc.)? | Nei Moduli C1 di ricognizione dei danni è necessario segnalare (e quantificare), oltre ai danni alle varie parti dell'immobile, anche i danni riscontrati su aree e fondi esterni che siano funzionali alla ripresa dell'attività economica e produttiva o necessari per evitare la delocalizzazione dell'attività. Per quanto riguarda il contributo di immediata ripresa, sono ammessi solo gli interventi finalizzati al ripristino della sua capacità produttiva. Ulteriori specifiche di dettaglio circa l'ammissibilità a contributo delle singole fattispecie di intervento verranno fornite in una fase successiva, quando verranno resi |

| | |
|--|--|
| | <p>disponibili i bandi per l'accesso alle differenti tipologie di contributo.</p> |
| <p>Per le aziende agricole, cosa si intende con la tipologia di intervento relativa al "ripristino dei danni ad aree e fondi esterni ..."? La perdita del raccolto può essere annoverata all'interno di questa categoria?</p> | <p>Per "ripristino di aree e fondi esterni" si intendono gli interventi di sistemazione delle aree esterne funzionali all'immediata ripresa dell'attività economica e produttiva, come ad esempio, in caso di attività agricole, gli interventi per rendere nuovamente coltivabile un terreno a seguito di allagamento, ecc. Si fa presente che non sono mai ammissibili interventi eseguiti "in economia" con personale interno all'azienda, ma solo interventi eseguiti a fronte di regolare emissione di fattura e relativo pagamento tracciabile. Infine, il mancato guadagno per la perdita del raccolto non è mai una spesa ammissibile per i contributi di Protezione Civile.</p> |
| <p>Le aziende agricole possono esporre come danno la mancata produzione per la perdita del raccolto? Essa può essere considerata come "scorta e/o prodotto finito"?</p> | <p>No, il mancato guadagno per la perdita del raccolto non è mai ammissibile nei contributi di Protezione Civile. Sono ammissibili, però, le spese sostenute per il riacquisto di scorte, materie prime, semilavorati e prodotti finiti, che si sono rese necessarie a seguito della perdita del raccolto. Tali spese di riacquisto dovranno essere opportunamente documentate in una fase successiva.</p> |
| <p>Cosa si intende con la voce di contributo relativa ad "acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili" di cui al p.to 6, sez. 3 del Modulo C1? Le aziende agricole possono inserire i costi derivanti dall'acquisto di materie prime quali uva e olive, sulla base delle fatture di acquisto?</p> | <p>La voce dell'acquisto di scorte di cui al pt. 6 della Sez. 3 del Modulo C1 è relativa al riacquisto dei prodotti quali materie prime, semilavorati e prodotti finiti che si sono danneggiati con l'evento. Non è ammissibile, invece, il mancato guadagno dovuto, ad esempio, al mancato raccolto. Pertanto, dovrà essere dimostrabile sia il nesso di causalità della perdita di tali prodotti con l'evento, sia la quantificazione del materiale che era presente durante l'evento, che è andato distrutto e che è stato successivamente riacquistato (ad esempio con le fatture di acquisto ante-evento e di riacquisto post-evento).</p> |
| | |

| | |
|--|---|
| <p>Sono ammissibili i danni alle serre fisse e/o mobili?</p> | <p>Se le serre (fisse o mobili) possono essere considerate come impianti produttivi a servizio dell'attività agricola, allora i costi necessari al loro ripristino sono ammissibili al contributo nella voce "ripristino o sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati...".</p> |
| <p>Dove devono essere segnalati i danni dell'impianto fotovoltaico nel Modulo C1?</p> | <p>L'intervento di ripristino/sostituzione dei pannelli fotovoltaici rientra nella sez. 9, tab. 1 - <i>Impianti elettrico e per allarme</i> del Modulo C1.</p> |
| <p>Gli interventi di sostituzione/riparazione dei pannelli fotovoltaici possano essere indicati come "elementi strutturali"?</p> | <p>I pannelli fotovoltaici NON sono compresi nella categoria degli elementi strutturali, ma sono parte degli impianti a servizio dell'edificio.</p> |
| <p>Nella quantificazione del danno, il manto di copertura può essere considerato elemento strutturale?</p> | <p>Il solo manto di copertura può essere considerato come elemento di finitura esterna dell'edificio, a meno che non risulti compromessa anche la parte sottostante il manto (ad esempio la coibentazione o l'orditura secondaria), nel qual caso si può considerare il tutto come elemento strutturale.</p> |
| <p>Nel caso di edificio condominiale in cui ci sia un uso misto dell'edificio (residenziale ed economico-produttivo), quale modulo è necessario presentare?</p> | <p>Laddove il danno sia riconducibile alle parti comuni di tale edificio, la ricognizione dovrà essere effettuata utilizzando il Modulo B1. Qualora, invece, il danno sia relativo alle singole unità immobiliari, allora per le abitazioni dovrà essere presentato il Modulo B1, mentre per le attività economiche e produttive il Modulo C1.</p> |
| <p>I danni alle autovetture aziendali quali taxi, trattore agricolo, pullman o camion per le rispettive aziende, sono ricompresi nella dicitura "macchinari e attrezzature"?</p> | <p>Le autovetture aziendali sono da considerarsi come "beni mobili registrati" e saranno ammissibili solo qualora tali beni siano inseriti nel registro beni dell'azienda. La quantificazione del danno relativo ai veicoli aziendali deve essere riportata nella Sezione 9, Tabella 2 - punto B4 "Beni mobili registrati". Se il danno occorso ai veicoli compromette la prosecuzione dell'attività produttiva, allora il ripristino di tale danno può essere ristorato con il contributo di</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>immediata ripresa dell'attività economica e produttiva previsto all'art. 4, comma 3, lett. b) dell'OCDPC 1097/2024, da segnalare nella sezione 3 al punto 5) "ripristino o sostituzione di macchinari e attrezzature danneggiati o distrutti" (per questa fattispecie non è prevista la dicitura "beni mobili registrati" pertanto consigliamo di segnalare i veicoli aziendali come "macchinari e attrezzature").</p> <p>Se, invece, il danno ai veicoli permette comunque la prosecuzione dell'attività economica e produttiva, allora la sezione 3 non dovrà essere compilata e il danno occorso ai veicoli sarà da riportare solo nella sezione 9 sopracitata.</p> |
|--|---|

| MODALITA' DI COMPILAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE | |
|---|--|
| Domande | Risposte |
| <p>È necessario allegare documentazione quale preventivi, fatture, fotografie, ecc.?</p> | <p>No, in questa fase di ricognizione non è necessario allegare ulteriore documentazione se non quella richiesta obbligatoriamente in fase di compilazione della domanda.</p> <p>È, tuttavia, indispensabile conservare tutta la documentazione fotografica, tecnica e contabile riguardante i danni subiti e gli interventi di ripristino, che sarà necessario fornire in una fase successiva per il riconoscimento del contributo.</p> |
| <p>Ci sono indicazioni specifiche relativamente all'aliquota IVA da applicare per i lavori di sistemazione dei danni?</p> | <p>L'IVA da applicare è quella ordinariamente esposta per acquisti / lavorazioni di cui trattasi. Non sono previste aliquote particolari in caso di danni da eventi calamitosi.</p> |
| <p>Quale documentazione verrà richiesta all'impresa per procedere all'erogazione del contributo?</p> | <p>Le modalità tecniche per accedere ad ogni contributo verranno definite in una fase successiva, anche sulla base delle indicazioni provenienti dal Dipartimento della Protezione Civile.</p> <p>Per il momento è sufficiente conservare tutta la documentazione fotografica, tecnica e contabile riguardante i danni</p> |

| | |
|--|--|
| | subiti e gli interventi di ripristino, che sarà necessario fornire in una fase successiva per il riconoscimento del contributo. Le fatture dovranno essere intestate al soggetto che ha presentato la domanda e le quietanze di pagamento dovranno al medesimo essere riferite. La tracciabilità dei pagamenti dovrà essere garantita (non saranno riconoscibili i pagamenti in contanti). |
|--|--|

| POLIZZA ASSICURATIVA | |
|---|--|
| Domande | Risposte |
| Le imprese che sono state risarcite da assicurazione possono presentare domanda di contributo? | Sì, le imprese che hanno già percepito o hanno diritto ad indennizzi assicurativi possono presentare domanda di contributo. Eventuali indennizzi assicurativi - la cui presenza dovrà per tempo essere segnalata dal soggetto richiedente - possono essere complementari ai contributi di cui alla presente ricognizione, fino a concorrenza massima dell'ammontare complessivo dei danni subiti. |
| È ammissibile la domanda in cui non è possibile allegare (per cause dipendenti dalle tempistiche della compagnia assicurativa) la perizia di stima del danno, entro il termine di chiusura del bando? | In questa fase di ricognizione, se si è in possesso dei documenti assicurativi (perizia di stima, quietanza, ecc.) è necessario allegarli al Modulo C1 da presentare. Qualora non ancora disponibili, è sufficiente caricare un documento che testimoni la presenza di un'assicurazione (ad esempio l'apertura del sinistro, gli estremi della polizza in corso di validità, ecc.). In ogni caso, in questa fase, la mancanza di documentazione assicurativa non influisce sull'ammissibilità della domanda. |
| È ammissibile allegare alla domanda una dichiarazione in cui il richiedente dichiara di non essere ancora in possesso della perizia assicurativa? | Sì, in questa fase è sufficiente una dichiarazione attestante l'apertura del sinistro con la quale il titolare della domanda affermi che la pratica risarcitoria è ancora in corso di definizione da parte della compagnia assicurativa. |

CASISTICHE PARTICOLARI

| Domande | Risposte |
|--|--|
| <p>Essendo l'attività economica e produttiva cessata, per un immobile intestato a privati, è possibile presentare il Modulo B1 anche se l'immobile in questione è a destinazione produttiva?</p> | <p>Trattandosi di immobile con destinazione produttiva, non può essere presentato il Modulo B1, che è riferito alle sole abitazioni.</p> |
| <p>All'interno di un capannone di proprietà di una società, che ha subito danni strutturali, opera un'impresa che possiede dei macchinari, a loro volta danneggiati dall'evento. Chi presenta il Modulo C1 e chi riceve il contributo?</p> | <p>E' possibile che entrambe le attività economiche e produttive presentino la propria segnalazione dei fabbisogni: l'impresa che opera all'interno del capannone potrà richiedere il contributo di immediata ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui alla lett. c), comma 2, art. 25 del d.lgs. 1/2018, per il ripristino o la sostituzione dei macchinari di sua proprietà, per i quali sosterrà le relative spese, che saranno oggetto di contributo a suo favore; contemporaneamente, la società proprietaria dell'immobile presenterà il proprio Modulo C1, valevole ai fini della ricognizione di cui alla lett. e), comma 2, art. 25 del d.lgs. 1/2018, per il ripristino dei danni subiti dal capannone, per i quali sosterrà le relative spese e riceverà il contributo.</p> |
| <p>Se un'impresa ha subito danni su due sedi diverse o su due beni immobili presenti nella stessa sede, è necessario presentare due domande distinte?</p> | <p>Se si tratta di due sedi diverse, l'azienda dovrà presentare due Moduli C1 distinti, uno per ogni sede legale o operativa danneggiata. Se, invece, i danni riguardano più fabbricati afferenti alla medesima sede (legale o operativa), allora andrà presentato un unico Modulo C1.</p> |
| <p>Per i danni subiti da un capannone di proprietà di una persona fisica, che ha sostenuto le spese di ripristino, affittato ad un'impresa, chi presenta domanda?</p> | <p>In questa prima fase di ricognizione, la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante dell'azienda affittuaria con il Modulo C1, riportando tutti i danni subiti, con le relative spese. Tuttavia, se le spese sono state sostenute dal proprietario dell'immobile, l'impresa affittuaria non potrà beneficiare del contributo per l'immediata ripresa dell'attività - lett. c), comma 2, art. 25 del</p> |

| | |
|--|--|
| | d.lgs. 1/2018) – così come non potrà farlo il proprietario dell'immobile, non esercitando attività di impresa all'interno dello stesso. |
| In caso di immobile con procedimento in sanatoria avviato con SCIA in data antecedente all'evento il cui procedimento ad oggi non è ancora concluso, può partecipare alla ricognizione dei danni? Il Comune, in sede di verifica di ammissibilità e istruttoria delle domande presentate, dovrà fare dei controlli particolari? Infine, è opportuno che il privato carichi ulteriore documentazione a corredo della domanda? | Si conferma che l'immobile in questione può partecipare alla ricognizione dei danni. In questa prima fase non è necessario che il Comune svolga alcuna verifica di ammissibilità poiché i controlli in carico al Comune sono di carattere formale e non di tipo sostanziale di verifica delle dichiarazioni rese. La documentazione inerente al procedimento di sanatoria deve già essere agli atti del Comune; pertanto, non è necessario che il legale rappresentante dell'attività alleggi alcuna documentazione. |
| In caso di società amministratrice di un condominio composto da imprese che hanno subito danni, come si procede con la presentazione della domanda di ricognizione? | Qualora i danni siano relativi all'unità immobiliare sede legale o operativa dell'azienda che vi opera, ciascuna azienda che ha subito il danno deve presentare la propria domanda attraverso il Modulo C1, con esclusivo riferimento al proprio immobile. Se invece il danno è occorso su parte comune del condominio costituito da più unità immobiliari ad esclusiva destinazione produttiva allora è ammissibile presentare il Modulo C1 a cura della società amministratrice del condominio. Qualora il danno sia occorso alla parte comune di un condominio misto (a destinazione in parte produttiva e in parte residenziale), la segnalazione del danno deve avvenire con il Modello B1. |

| COMPITI DEL COMUNE | |
|---|--|
| Domande | Risposte |
| Quale è il compito dei Comuni nella fase di ricognizione? | I Comuni hanno il compito di dare ampia pubblicità delle procedure aperte per privati cittadini e attività economiche e produttive attraverso i propri canali di comunicazione, fornendo poi assistenza alla compilazione della domanda. |

| | |
|--|---|
| <p>I controlli in capo al Comune sulle domande presentate riguardano la verifica di veridicità delle dichiarazioni rese dalle aziende?</p> | <p>No, in questa fase di ricognizione non viene richiesto ai Comuni di eseguire controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti nelle domande presentate.</p> |
| <p>Nella fase di controllo da parte del Comune, in caso il richiedente sia il comproprietario, oltre alla delega da parte dell'altro proprietario, occorre allegare anche la copia del documento d'identità del delegante? Se manca è necessario richiederne integrazione?</p> | <p>Qualsiasi dichiarazione resa con firma autografa deve essere accompagnata da copia del documento di identità del firmatario. Pertanto, se manca il documento di identità del comproprietario delegante è opportuno richiederlo a integrazione.</p> |
| <p>In merito alle cause di esclusione dal contributo per quei fabbricati realizzati in violazione della normativa urbanistica e/o edilizia, quale compito spetta al Comune?</p> | <p>In questa prima fase non si richiede al Comune di eseguire alcuna istruttoria né alcun controllo sulle dichiarazioni rese dai richiedenti. Si tratterà soltanto di verificare che i moduli siano completi degli allegati dichiarati.</p> |
| <p>Poiché è previsto che non rientrano fra le cause di esclusione le fattispecie di cui all'art. 6 (interventi in edilizia libera) e 6bis (interventi subordinati a CILA) del d.P.R. 380/01 e all'art. 34bis (interventi "tollerati") del d.P.R. 380/2001, tali fattispecie prevedono un'autocertificazione da parte del tecnico abilitato. Pertanto, quale compito spetta al Comune in sede di istruttoria?</p> | <p>In questa fase di ricognizione non è richiesto nessun approfondimento di questo tipo al Comune. Tale questione verrà approfondita in un momento successivo a quello dell'attuale ricognizione.</p> |